

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma 7 gennaio 2021  
Circolare n.14/SDI/MCar/Idd

**Oggetto: Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020 – Misure fiscali**

Il 30 u.s. è stata pubblicata nella GU Serie Generale n.322 - Suppl. Ordinario n. 46 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" (Legge di Bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Di seguito un'analisi delle misure fiscali di maggiore rilevanza.

#### **ART. 1**

##### **comma da 2 a 7- Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro (8 miliardi di euro) per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro (7 miliardi di euro) a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Inoltre, è stata introdotta una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Con riferimento alla destinazione delle maggiori entrate permanenti per i predetti enti territoriali rimane fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia.

E', infine, incrementato il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro (3 miliardi di euro) per l'anno 2021.

##### **comma 8 e 9- Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente**

La norma stabilisce l'applicazione a regime della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati, e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (istituita con l'art. 2 del D.L. n. 3/2020), già in vigore nel secondo semestre del 2020. La detrazione aveva carattere temporaneo, in quanto si applicava limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una

revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Con il comma in esame, invece, la misura agevolativa spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

#### **comma 38- Esenzione IRPEF redditi agrari di coltivatori diretti e IAP**

Anche per il 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

#### **comma 39- Percentuali di compensazione animali vivi specie bovina e suina**

Anche nel 2021, le percentuali di compensazione applicabili sulla cessione di animali vivi delle specie bovina e suina potranno essere aumentate in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 e all'8%.

#### **comma 40-Iva agevolata sui piatti pronti e sui pasti preparati per la consegna a domicilio o l'asporto**

Nella nozione di preparazioni alimentari rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la loro consegna a domicilio o l'asporto. Pertanto, si applicherà alle stesse l'Iva ridotta al 10%.

#### **comma 41- Esenzione Imposta registro fissa terreni agricoli**

Per il 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

#### **comma 42 e 43-Tassazione ristorni attribuiti ai soci delle società cooperative**

Viene introdotta la facoltà per le società cooperative di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, una ritenuta del 12,5% (anziché del 26%) a titolo di imposta sui ristorni attribuiti ai soci, all'atto della destinazione ad aumento del capitale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) e i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione assembleare.

La ritenuta del 12,5% può essere applicata, con le stesse modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

#### **comma da 44 a 47- Riduzione tassazione dividendi degli enti non commerciali**

A decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 50%, gli utili percepiti dagli enti non commerciali (esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) che

esercitano, senza scopo di lucro, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

d) arte, attività e beni culturali.

L'imposta sul reddito delle società (IRES) non dovuta e quindi risparmiata dovrà essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

#### **comma 48 e 49- IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione**

A partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è prevista:

- la riduzione del 50% dell'IMU;

- la riduzione di due terzi della TARI.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale disposizione viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **comma 50- Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati**

Viene estesa ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore previsto per i cd. lavoratori impatriati, la possibilità di poter usufruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del predetto trattamento agevolato, previo versamento di un importo pari al 10 o al 5% dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Le modalità di esercizio dell'opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Tali norme non si applicano agli sportivi professionisti.

#### **comma da 117 a 123- Credito d'imposta per le spese professionali degli chef**

A favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, viene istituito un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

I criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

#### **comma 131- E-commerce delle imprese agricole**

Per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, il credito d'imposta del 40% a sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

#### **comma 207 - Sospensione Termini scadenza titoli di credito**

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

#### **comma da 219 a 226- Credito d'imposta per minusvalenze nei Piani individuali di risparmio (PIR-PMI)**

Viene istituito un credito d'imposta per le minusvalenze, perdite e differenziali negativi derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

#### **comma 333- Detrazioni per spese veterinarie**

Viene aumentato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

#### **comma 452 e 453-Esenzioni IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici**

Fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'IVA:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

#### **commi da 599 a 60- Esenzione prima rata IMU 2021 per i settori turismo e spettacolo**

Per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, c. 743, della L. n. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, c.743, della L. n. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

#### **commi 614 e 615 - Bonus TV 4.0**

Si assegnano 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all'art. 1, c. 1039, lettera c), della L. n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021, saranno individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, c. 1039, lettera c), della L. n. 205/2017, come integrate dal presente articolo.

#### **comma da 628 a 630- Soppressione Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) viene abrogata. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. Le regioni a statuto ordinario dovranno provvedere ad adeguare la propria normativa a tali disposizioni. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

#### **comma da 631 a 633- Fondi di investimento esteri**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27% sugli utili percepiti.

#### **comma da 762 a 766- Credito d'imposta per gli utilizzatori del vuoto a rendere nelle Zea**

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali - ZEA potranno riconoscere agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

#### **comma 847- Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia**

Vengono escluse dall'applicazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

#### **comma 1084- Rinvio e modifiche della Plastic tax**

Viene modificata la disciplina della c.d. plastic tax (imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici - Macsi), differendo al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore, innalzandone la soglia di esenzione, includendo le preforme nei semilavorati, estendendo l'imposta ai committenti, rendendo il rappresentante legale di soggetti non residenti obbligati al pagamento dell'imposta solidale ai fini del pagamento, riducendo le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta e per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, estendendo i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane.

#### **comma 1086-Rinvio e modifiche della Sugar tax**

Viene modificata la disciplina della c.d. sugar tax (imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti) differendo la decorrenza dell'imposta di un anno (1° gennaio 2022), estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento.

#### **comma da 1087 a 1089-Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**

Viene istituito un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. I beneficiari sono le persone fisiche, nonché i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dovrà non essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

Le informazioni sugli interventi effettuati dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA, che elaborerà le informazioni pervenute e trasmetterà una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

#### **comma 1090 -Subentro Agenzia delle entrate -Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A**

Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro 30 giorni dalla data di

decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

#### **comma 1091- Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022**

Viene incrementato il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate, nel triennio 2020-2022, all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. L'erogazione corrisponde a una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.

#### **comma 1094- Sospensione termini notifica delle cartelle di pagamento nei comuni Terremoto di Ischia**

Viene prorogata di un anno (fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori, per i residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

#### **comma 1095-Modifiche Lotteria degli scontrini**

Vengono apportate delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini (o dei corrispettivi) introducendo novità in merito all’estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi: la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici; il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi non sarà più gestito dall’Agenzia delle entrate ma dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro.

#### **comma 1097- Cashback**

Viene specificato che i rimborsi attribuiti per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (c.d. Cashback), non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

#### **Commi 1098-1100 - Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro**

il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

#### **comma 1107- Pubblicazione dati rilevanti Irap**

Viene stabilito che, entro il 31 marzo di ogni anno, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno trasmettere i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante l’inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it). I dati rilevanti per la determinazione dell'Irap saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico di tali dati comporterà l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

**comma 1108- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Viene specificato che il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (Sdi) grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

**comma da 1116 a 1119- Esenzione IMU nei territori colpiti da eventi sismici**

Viene prorogata, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza, nonché per quelli nel Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

**comma 1120- Abrogazione imposta su Money Transfer**

Viene abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro (c.d. Money Transfer), ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, tramite istituti di pagamento che offrono servizio di rimessa di somme di denaro.

**comma 1122 e 1123- Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate**

Viene prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota per entrambe le operazioni fissata all'11%. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. La redazione e il giuramento della perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.


**comma da 1124 - Aumento imposta di consumo su sigarette elettroniche**

Viene aumentata l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, in particolare quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, rispettivamente: al 15 e al 10% dal 1° gennaio 2021; al 20 e al 15% dal 1° gennaio 2022; al 25 e al 20% dal 1° gennaio 2023.

**comma 1126 - Aumento accisa tabacco riscaldato**

Viene aumentata l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato: al 30% dal 1° gennaio 2021; al 35% dal 1° gennaio 2022 e al 40% dal 1° gennaio 2023.

Cordiali saluti

  
(Il Segretario Nazionale)  
Patrizia Volponi